

comune di
PRATO



Comune di Prato
Servizio Sociale e Immigrazione
Via Roma, 101 - Prato

Allegato A)

**AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE
ANNO 2018**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto l'art. 2, comma 1 ter del decreto legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il Decreto del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 14 maggio 2014, con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e 5;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1044 del 25 novembre 2014 avente ad oggetto: " Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Criteri e ripartizione risorse " (ed allegati A e B);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 25 agosto 2015 avente ad oggetto: " Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Ripartizione ulteriori risorse attribuite con D.L. 47/2014 ";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1088 del 16 novembre 2015 avente ad oggetto: " Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Ripartizione risorse annualità 2015 " con la quale la Regione Toscana ha nuovamente provveduto a ripartire le ulteriori risorse del Fondo e assegnato al Comune di Prato, riconosciuto quale comune ad alta tensione abitativa, ulteriori risorse per € 291.003,06;

Visto il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G. U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016 – Riparto per la dotazione assegnata per il 2016;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino ad esaurimento delle risorse assegnate dallo Stato, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre il disagio abitativo mediante la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

Art. 1 – Destinatari e requisiti

Può presentare domanda per usufruire del contributo il soggetto che è in possesso, al momento della presentazione dell'istanza, dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, in possesso di titolo di soggiorno (in corso di validità) che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 3) residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio situato nel Comune di Prato;
- 4) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione;
- 5) possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
- 6) non deve risultare la titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, su altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Ai fini del presente bando non si considera la proprietà di alloggi dichiarati inagibili. Inoltre, non deve risultare la titolarità da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di un altro contratto di locazione ad uso abitativo.

7) essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta ad una delle seguenti cause (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo) relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare:

- a) licenziamento
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali
- g) modificazione del nucleo familiare che abbia comportato una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo (separazione coniugale, cessazione effetti civili del matrimonio, abbandono del coniuge o emigrazione di un componente del nucleo).

Art. 2 – Finalità del contributo

Fino ad esaurimento del fondo assegnato ed erogato dallo Stato al Comune e nei limiti degli importi erogabili di cui al successivo art. 3, saranno corrisposti, agli aventi diritto, contributi:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto. In questo caso, non deve essere ancora intervenuto il provvedimento di convalida, altrimenti l'opzione non è percorribile.
- b) fino a un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione dello sfratto per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;
- c) fino a € 2.000,00 per assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione per un massimo di tre mensilità;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00. Il deposito cauzionale è a carico del conduttore.

In ogni caso, il contributo verrà erogato in un'unica soluzione direttamente al locatore mediante versamento su conto corrente bancario o postale.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dal numero di domande presentate.

Sempre nel rispetto del massimo erogabile di € 12.000,00, i diversi contributi di cui ai punti b), c) e d) possono anche non essere alternativi tra loro, ma cumulabili.

Art. 3 – Ammissione ed erogazione

Nel caso a) del precedente art. 2), il contributo erogabile sarà pari all'importo delle morosità, maggiorato **dall'ammontare delle spese legali stabilite dal giudice** e non potrà superare l'importo massimo di € 8.000,00.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, contestualmente all'istanza, *la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a rinunciare alla procedura di sfratto* ed a sanare la morosità, in cambio del contributo, rinunciando ad eventuali canoni pregressi e agli oneri condominiali non coperti dallo stesso.

Ai fini dell'erogazione del contributo, occorre produrre *rinuncia formale da parte del locatore alla procedura di sfratto* e a qualsiasi pretesa sulla morosità per eventuali canoni pregressi e degli oneri condominiali non coperti dal contributo.

Nel caso **b)** il **differimento dell'esecuzione dello sfratto** dovrà garantire almeno l'ulteriore permanenza di 6 (sei) mesi del nucleo familiare presso l'abitazione oggetto della procedura di sfratto.

L'importo del contributo sarà pari all'importo del canone di locazione mensile per ognuno dei mesi in cui il conduttore potrà permanere nell'abitazione. In questo caso il contributo non potrà superare l'importo di € 6.000,00.

Ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre, la comunicazione resa dal locatore di disponibilità a differire l'esecuzione dello sfratto in cambio del contributo.

Ai fini dell'erogazione del contributo occorre produrre dichiarazione del locatore di accettazione del contributo e di conferma del periodo di differimento.

Nel caso c) il contributo erogabile è rappresentato dal deposito cauzionale previsto da un nuovo contratto di locazione. Il contributo non potrà superare l'importo di € 2.000,00.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre una proposta scritta di nuova locazione (preliminare) in cui si evidenzino: i dati catastali dell'immobile, l'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e la data di consegna dell'immobile.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere consegnata copia del contratto stipulato e registrato.

Nel caso d) il contributo, erogabile fino ad un massimo di € 12.000,00 euro, è rappresentato dal pagamento **di un certo numero di mensilità al locatore** che stipuli con il soggetto richiedente un contratto di locazione a canone concordato il **cui canone locativo non superi l'importo di € 650,00 al mese.**

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione allo stesso, occorre produrre una proposta scritta di **nuova locazione a canone concordato** (preliminare) in cui siano indicati: i dati catastali dell'immobile, l'entità della cauzione, del canone mensile di locazione e la data di consegna dell'immobile.

Ai fini dell'erogazione del contributo deve essere consegnata copia del contratto stipulato e registrato **nel quale deve darsi atto che il contributo corrisponde ad un prestabilito numero di mensilità e che il conduttore entrerà successivamente ad esse nell'obbligo di pagamento del canone locativo.**

Nel caso di recesso del conduttore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo il locatore dovrà restituire al Comune di Prato la somma corrispondente alla **differenza** tra il contributo erogato dal Comune e l'importo corrispondente alle mensilità in cui il conduttore avrà occupato l'immobile.

Il Comune di Prato non è garante in alcun modo per oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.

Il contratto a canone concordato può essere anche stipulato fra il locatore che ha intentato la procedura di sfratto e il conduttore moroso che ha presentato istanza di contributo.

In tal caso, ai fini dell'ammissione al contributo occorre produrre la comunicazione resa dal locatore, di disponibilità a stipulare una proposta scritta di nuova locazione a canone concordato in cambio del contributo.

Art. 4 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico, pena l'inammissibilità delle stesse, devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Prato e reperibili sul sito web della rete civica all'indirizzo: <http://www.comune.prato.it> nella sezione "Concorsi gare e avvisi" o disponibili presso:

1. Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P. Multiente - Corso Mazzoni,1)
2. Comune di Prato, Servizio Sociale e Immigrazione, Via Roma, 101
3. Sindacati inquilini (S.U.N.I.A., S.I.C.E.T., U.N.I.A.T.), se iscritti

La domanda debitamente sottoscritta e corredata dalla copia di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente, a pena di nullità della stessa, e completa di tutti i documenti richiesti e comprovanti le circostanze, **dovrà essere presentata a mano al Servizio Sociale e Immigrazione del Comune di Prato, Via Roma,101-, piano primo, stanza 34**, nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9,00/13,00 e dalle 15,00/17,00, **previo appuntamento da prenotare ai numeri 0574/1836453 - 0574/1836497**, a partire dalla data di pubblicazione del bando che resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

La domanda presentata in modalità diversa da quanto previsto **non è ammissibile.**

Art. 5 – Istruttoria delle domande

Il preposto ufficio Comunale procederà all'istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presenza della documentazione richiesta.

L'istruttoria delle istanze verrà effettuata tenendo conto prioritariamente dell'imminenza dello sfratto, in base alla documentazione presente agli atti, elemento che costituirà criterio preferenziale rispetto all'ordine di protocollo, così come si terrà conto dell'ordine di priorità in base ai criteri preferenziali di cui all'art.6, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Non sono previste graduatorie.

Art. 6 – Criteri preferenziali per la concessione del contributo.

Nel caso in cui si stiano esaurendo le risorse, verranno adottati i seguenti criteri preferenziali:

- a) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasessantenne;
- b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia minore;
- c) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente adulto con invalidità accertata per almeno il 74% o anziano tra i 65 ed i 70 anni con invalidità accertata medio - grave (67-99%);

d) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai

Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale. **Tale criterio verrà preso in considerazione soltanto per coloro che non possono far valere i precedenti criteri (a,b,c).**

Ai fini del presente avviso per **nucleo familiare si intende** quello definito **all'art. 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159** "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di una **Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U.** aggiornata nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 7 – Documentazione da allegare alla domanda.

Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri con obbligo di restituzione della somma percepita. Inoltre, in base all'art. 6, comma 3 l D.P.C.M. 221/1999 e all'art. 71 D.P.R. 445/2000, è possibile far eseguire controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni sostitutive

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di documento di riconoscimento equipollente, a pena di nullità;
- per i cittadini extracomunitari o apolidi, copia di titolo di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa (qualora il titolo di soggiorno sia in fase di rinnovo è necessario allegare copia della relativa richiesta);
- copia della D.S.U., se non ancora in possesso di attestazione I.S.E.E.;
- copia del contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato ed intestato al richiedente (o cointestato);
- copia dell'intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- copia di tutti i documenti comprovanti lo stadio processuale (ad esempio: intimazione per la convalida, convalida, significazione, primo accesso, etc.) al momento della presentazione dell'istanza e l'ammontare complessivo della morosità.

- documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f), e g), nonché in casi non elencati al citato articolo;

- copia della documentazione attestante l'eventuale stato di invalidità di uno o più componenti del nucleo (la condizione è rilevante solo nel caso in cui stiano terminando i fondi);

- dichiarazione sottoscritta dal locatore:

a) di essere disponibile, in cambio del contributo, a sottoscrivere con il conduttore un nuovo contratto a canone concordato alle condizioni di cui all'art. 3;

b) di essere disponibile in cambio del contributo, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune (qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due), con contestuale rinuncia all'esecuzione dello sfratto e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi non coperti dal contributo stesso;

c) di essere disponibile, in cambio del contributo, a consentire il differimento dell'esecuzione dello sfratto

Tali dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del locatore o da documento di riconoscimento equipollente.

L'Amministrazione potrà chiedere qualunque altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria per verificare l'incolpevolezza della morosità.

L'istanza per l'ottenimento dei contributi di cui al presente bando deve essere firmata dal richiedente a pena di nullità.

Art. 8 – Casi di esclusione

Le richieste saranno escluse dal contributo qualora siano esaurite le risorse a disposizione.

Nell'ambito dello stesso procedimento di sfratto non è ammessa la possibilità di presentare più di un'istanza. L'ulteriore istanza verrà esclusa.

Art. 9 – Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Art. 10 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Finalità del trattamento: la raccolta, da parte del Comune, dei dati contenuti nelle istanze persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge o di regolamento. Il

trattamento dei dati è finalizzato alla corretta esecuzione dell'attività oggetto del presente avviso.

Modalità del trattamento: il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati e l'aggiornamento di archivi cartacei ed informatici. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. Il trattamento è svolto dal responsabile del servizio o dagli incaricati del trattamento, dipendenti e collaboratori esterni assegnati, anche temporaneamente, al Comune di Prato.

Ambito di comunicazione: i dati verranno utilizzati dal Servizio Sociale del Comune di Prato. La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. In particolare, i dati sono comunicati alla Regione Toscana ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate e possono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate, o a fini di controllo e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale erogazione del contributo di cui trattasi. I dati relativi ai contratti locativi possono alimentare l'Osservatorio regionale per la condizione abitativa. Ai sensi del decreto 30 marzo 2016 emanato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comune provvederà a trasmettere alla Prefettura l'elenco dei soggetti richiedenti che hanno i requisiti per l'accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Obbligo di conferimento: il trattamento dei dati da parte del Comune di Prato è essenziale per l'adempimento del procedimento e, pertanto, il mancato conferimento di tali dati comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico.

Titolare del trattamento: titolare del trattamento è il Comune di Prato

Responsabile del trattamento è Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione: Dott. Filippo Foti.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990 si comunica ai richiedenti che il procedimento oggetto del presente Avviso decorre dalla data di protocollo della singola istanza e che:

- a) l'amministrazione procedente è il Comune di Prato;
- b) oggetto del procedimento è l'erogazione di un contributo nazionale finalizzato alla prevenzione degli sfratti per morosità, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016
- c) il responsabile del procedimento del Comune di Prato: Dott.ssa Laura Zaupa.
- d) il termine di conclusione è di 90 giorni

l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti è ai Servizi Sociali in Via Roma, n. 101, piano primo stanza 34 ,Prato.

Art. 12 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa elencata in premessa.

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione

Dott.Filippo Foti